

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI TRIBUTARI- RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, commi 165,166,167,168 e 171 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, disciplina la misura degli interessi, la compensazione di somme a credito con quelle dovute al Comune e gli importi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi in materia di tributi locali.

ART. 2 - Determinazione della misura annua degli interessi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi Comunali sono dovuti nella misura del tasso legale vigente aumentata di 1 (uno) punto percentuale;
2. Il tasso di interesse così fissato trova applicazione per i provvedimenti (avvisi di accertamento e di rimborso) che verranno emessi dalla data di efficacia del presente regolamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Si specifica che la misura annua degli interessi per i tributi locali si intende modificata coerentemente con le variazioni del tasso legale.

ART. 3 - Importi minimi dei versamenti/rimborsi dei tributi locali

1. Gli importi minimi per effettuare il versamento sono fissati nella seguente misura e per ciascun periodo di imposta:

per l'imposta municipale propria(imu)	€. 4,00
l'imposta comunale sugli immobili (ici)	€. 4,00
Tassa rifiuti solidi urbani	€. 0,00
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche(tosap)	€. 0,00
per l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni	€. 0,00

2. I contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risulti essere inferiore al limite sopra riportato.
3. I Responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero e/o rimborso quando il credito/debito dell'Ente risulti pari o inferiore al limite sopra riportato
4. L'importo minimo per richiedere il rimborso, per ogni singolo tributo comunale, è quello fissato nella tabella di cui al precedente punto 1)

ART. 4 – Rimborso e Compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine previsto dalle norme per singolo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
3. Ai fini di cui al precedente comma:
 - a) è consentita la compensazione solo a seguito di posizioni debitorie/creditorie relative a provvedimenti di accertamento/rimborso definitivi all'interno del singolo tributo locale anche se riferito ad annualità d'imposta diverse.
 - b) la compensazione è disposta dal Funzionario Responsabile d'imposta, d'Ufficio, previa comunicazione al contribuente, o su istanza di parte.
 - c) la compensazione è ammessa solo se il credito non è prescritto secondo la specifica disciplina del tributo.
 - d) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
 - e) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
 - f) la compensazione non è ammessa sui versamenti in autoliquidazione tra i diversi tributi comunali.

ART. 5 – Arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge 27/12/2003 n. 296 viene previsto che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 6 - Rateazione del pagamento

1. Ai contribuenti possono essere concesse, a specifica domanda da presentare prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) non sia proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria competente.

c) durata massima:

- 12 mesi e periodo di rateazione massimo trimestrale, per importi eccedenti euro 250,00 e fino a euro 2.499,00;
- superiore a 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi e periodo di rateazione massimo trimestrale, per importi eccedenti euro 2.500,00 fino a euro 9.999,00;
- superiore a 24 mesi e fino ad un massimo di 36 mesi e periodo di rateazione massimo trimestrale, per importi eccedenti euro 10.000,00.

d) Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il contribuente deve prestare idonea garanzia fideiussoria bancaria pari all'importo da rateizzare.

2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto inutilmente tale ultimo termine si procede alla riscossione coattiva.

ART. 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

ART. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione;